



COMUNE DI
SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

UFFICIO PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI AREA ATTEZZATA DI SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2023



sanzenonedegliezzelini.eu



INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Facoltà di accesso all'area di sosta
- Art. 3 – Modalità della sosta e accesso all'area
- Art. 4 – Uso dei servizi e tariffe
- Art. 5 – Sosta residenti
- Art. 6 – Divieti
- Art. 7 – Gestione dei rifiuti
- Art. 8 – Norme igieniche
- Art. 9 – Sanzioni per l'inosservanza del Regolamento
- Art. 10 – Norme finali



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione delle aree attrezzate di sosta temporanea, in seguito citate come "area sosta camper", nonché l'uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature.

L'individuazione delle stesse verrà determinata dalla Giunta Comunale in aree classificate dal vigente Piano degli interventi come zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale (ZTO F).

Le aree dovranno essere allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica, dotate di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile. La sosta è consentita solo sulle piazzole delimitate, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni o manifestazioni.

Il presente regolamento è emanato, in particolar modo, sulla base dei seguenti testi normativi:

- ✓ Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- ✓ Legge Regionale Veneto n. 11 del 14 giugno 2013 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto);

La modifica o l'abrogazione dei testi normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con la modalità della normativa vigente.

Art. 2 – Facoltà di accesso all'area di sosta

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo a: autocaravan, caravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento rientranti nella definizione dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs.285/1992: *"m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*

Per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada. Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio. I trasgressori sono sanzionati in base a quanto previsto dal Codice della strada.

L'area sosta camper è istituita con ordinanza, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 285/1992, e dell'art. 36 della L.R. 11/2013.

L'accesso all'area può essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di adeguata segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada qualora ciò sia necessario per eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altre ragioni di pubblico interesse valutate dall'Amministrazione comunale. I conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente.

Art. 3 – Modalità della sosta e accesso all'area

La sosta dei mezzi ammessi all'interno dell'area camper è consentita solo all'interno delle apposite piazzole e per un periodo di tempo massimo di **10 giornate consecutive**; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato dall'art. 7 del Codice della Strada.

È vietato sostare nelle aree limitrofe all'area di sosta in modo da ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

È consentito l'accesso all'area anche a mezzi di cui all'art. 2 che, pur non sostando, abbiano la necessità di rifornirsi d'acqua o di provvedere allo scarico delle acque reflue. La tariffa per tale servizio è determinata ai sensi dell'art. 4 dalla Giunta Comunale.



Art. 4 – Uso dei servizi e tariffe

È permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, ed è altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.

È permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento delle cisterne/serbatoi dei mezzi in sosta. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

Lo scarico delle acque reflue, l'utilizzazione di acqua potabile e di corrente elettrica sono subordinati al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, previa consultazione dell'eventuale gestore esterno, sulla base delle spese necessarie per la gestione, la manutenzione ed il mantenimento del decoro dell'area sosta camper.

L'Amministrazione comunale potrà, altresì, prevedere il pagamento di una tariffa d'ingresso all'area e/o la costituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenti. In tal caso prima di accedere all'area camper, l'utente deve recarsi nel punto stabilito per il pagamento della tariffa in ragione della durata della sosta e/o dei servizi richiesti, oltre all'eventuale deposito cauzionale che verrà restituito nel punto stabilito una volta uscito il veicolo dall'area.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo che comunque non deve essere superiore a quanto previsto all'art. 3.

La Giunta Comunale determina altresì le modalità di versamento delle tariffe di sosta e di ingresso.

Art. 5 – Sosta residenti

Ai soli residenti è consentita la sosta prolungata presso l'area camper con il proprio mezzo rientrante nella classificazione del precedente art. 2. Per sosta prolungata si intende l'occupazione di una piazzola che verrà a ciò riservata, salvo quanto disposto dai commi successivi, per un arco temporale di sei mesi. L'Amministrazione Comunale non è da ritenersi responsabile in caso di eventuali danneggiamenti, furti o altro, di qualsiasi natura essi siano.

L'autorizzazione per la sosta prolungata dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Patrimonio previa presentazione di specifica istanza.

L'autorizzazione viene rilasciata con il preciso obbligo per il richiedente di liberare la piazzola in occasione di festività ed eventi di qualsiasi genere, per i quali l'area dovrà essere messa a completa disposizione, come nel caso di eventuali necessità di pulizia e manutenzione. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni anche una sola volta, salvo diverse e successive eventuali disposizioni impartite da parte dell'ufficio competente, la autorizzazione si dovrà considerare automaticamente revocata senza nulla pretendere e il mezzo potrà essere rimosso in modo forzato con addebito delle spese a carico del proprietario.

Ai richiedenti per la sosta prolungata è riconosciuto un abbattimento del 95% della tariffa per la sosta giornaliera, da calcolare sempre e comunque in modo fisso su una base annua di occupazione stimata pari a 180 giorni, indipendentemente da quelli di effettiva occupazione, in quanto una piazzola resta comunque sempre riservata eccetto quanto disposto dal comma precedente. Al momento del ritiro dell'autorizzazione o del rinnovo dovrà essere presentata apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento anticipato dell'intero importo, da effettuarsi nei modi previsti.



Art. 6 – Divieti

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di persone non autorizzate: accendere fuochi –scavare buche- sradicare l'erba - spogliare e abbattere alberi - arrampicarsi sugli alberi- imbrattare l'area e la zona verde- asportare e danneggiare materiali ed oggetti di proprietà del Comune o del soggetto gestore - giocare con il pallone o con altri oggetti di lancio - far circolare cani privi di guinzaglio - lavare o stendere panni fuori dalle autocaravan – lavare veicoli - sostare con veicoli a motore diversi dalle autocaravan - sostare a motore acceso – accendere gruppi elettrogeni a motore – utilizzare utenze al di fuori di quelle predisposte.

Art. 7 – Gestione dei rifiuti

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della amministrativa prevista dall'art.185 comma 6 del D.Lgs. 285/1992. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali. In caso di danneggiamento dei beni di proprietà comunale il responsabile del danno è tenuto, in aggiunta alla sanzione, alla rifusione delle spese conseguenti.

Art. 8 – Norme igieniche

I conducenti dei mezzi sono tenuti alla pulizia esterna dell'area occupata e degli impianti e/o installazioni utilizzati subito dopo l'uso. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Sanzioni per l'inosservanza del Regolamento

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Servizio di Polizia Locale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 10 – Norme finali

Il Comune può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli eventuali regolamenti comunali in materia di videosorveglianza. L'area di sosta non è comunque custodita. Il Comune è quindi esente da ogni responsabilità per eventuali furti subiti dagli utilizzatori dell'area camper.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano in ogni caso le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.